

Verbale Assemblea dei soci del 12/10/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 21,00 in via G. Puccini nr. 6 a Montemurlo, presso la sede sociale, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, dell'Associazione Caritas Parrocchiale di Oste per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Art. 8 e art. 9 dello Statuto – variazioni per adeguamenti normativi
- 3) Elezione Consiglio Direttivo previa determinazione del numero
- 4) Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza Don Simone Amidei il quale constatato che:

- L'avviso di convocazione è stato spedito a tutti i soci in tempo utile;
- Sono presenti, in proprio i seguenti soci:

- Baroncelli Elena
- Chiarucci Sandra,
- Don Simone Amidei,
- Francesca Antonietta
- Melella Immacolata
- Ruggiada Silvano,
- Bresci Marco
- Brogi Anna Maria
- Cafissi Claudia
- Ciulli Rossana
- Mannocci Dario
- Tanganelli Rosa
- Brancale Anna
- Modesti Claudio
- Mucci Paolo
- Torracchi Francesca

- Risultano pertanto presenti nr. 16 soci su un totale di 33.
- Che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario la Sig. ra Cafissi Claudia.

I° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

II° Punto all'ordine del giorno: art. 8 e art. 9 dello Statuto – variazioni per adeguamenti normativi.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente da lettura della comunicazione arrivata a mezzo posta certificata in data 16 settembre 2022 da parte del Comune di Prato settore servizio sociale il quale ci comunica di non poter procedere con l'iscrizione della Associazione Caritas Parrocchiale di Oste odv nel Runtis in quanto è stata ravvisata all'interno dello Statuto una causa di illegittimità presente all'interno dell'art. 9, ovvero il capoverso:

- *“Ha il potere di sospendere i provvedimenti dell'Associazione per averne il parere dal Vescovo e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale; successivamente la questione verrà di nuovo sottoposta al Consiglio perché ne riconsideri l'opportunità; comunque, il parere del Vescovo o del Consiglio Parrocchiale Pastorale sono vincolanti per il Consiglio dell'Associazione e prevale sulle sue decisioni.*

Tale articolo è già stato vagliato dal Consiglio Direttivo in data 29 settembre u.s. Dopo attenta rilettura e concordando con le motivazioni espresse dal Comune di Prato, il Consiglio Direttivo all'unanimità ha concordato nel proporre all'Assemblea di rimuovere completamente tale capoverso dall'art. 9 dello Statuto e di convocare Assemblea per la sua approvazione definitiva.

Per quanto riguarda invece l'art. 8 il Presidente fa notare che con lo Statuto attuale, così come redatto, l'associazione che si è costitutivamente creata come espressione della carità cristiana che la parrocchia di Oste espleta nei confronti dei più bisognosi, e così come fortemente voluta dall'allora parroco don Mauro Baldi, ha perso ogni riferimento alla parrocchia. A tale scopo, il presidente comunica all'Assemblea di aver proposto al Consiglio Direttivo – che ha accolto unanimemente la proposta decidendo di chiederne l'approvazione all'Assemblea dei soci – l'introduzione all'interno dell'art. 8 della dicitura: *“È membro di diritto il parroco protempore della parrocchia S. Maria Madre della Chiesa in Oste”*. Tale presenza mantiene comunque fortemente maggioritario il numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea generale ordinaria dei soci, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

delibera:

- Di apportare le modifiche dell'art. 8 inserendo: *“È membro di diritto il parroco protempore della parrocchia S. Maria Madre della Chiesa in Oste”*.
- Di rimuovere dall'art. 9 il capoverso sopra citato così come richiesto dal Comune di Prato, ritenendo valide le opposizioni addotte.

III° Punto all'ordine del giorno: Elezione del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero.

OMISSIS

IV° Punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

OMISSIS

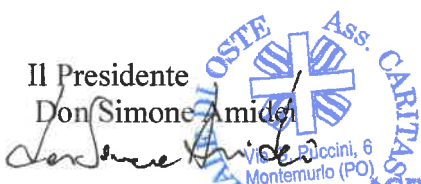
Non essendovi altre questioni da sottoporre a trattazione e null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Don Simone Amidei

Il Segretario

Cafissi Claudia



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto rogato il 15/11/2022

N. 1881 Mod. 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Allegato:

1) Statuto

Statuto dell'Associazione
"CARITAS PARROCCHIALE DI OSTE ODV"



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Si è costituita in data 27 maggio 1986 per volere dell'allora parroco della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa in Oste don Mauro Baldi e di un gruppo di parrocchiani, un'associazione che promuovesse la testimonianza della carità attraverso la coscienza e l'esame dei bisogni ovunque emergenti, coordinando le diverse espressioni caritative della parrocchia stessa. Ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, la suddetta *associazione* assume la seguente *denominazione*:

"Caritas Parrocchiale di Oste odv", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Montemurlo, presso la Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa in Oste - Via G. Puccini 6 (PO), con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche e religiose, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione mira a stimolare la comunità parrocchiale perché promuova la testimonianza della carità attraverso la presa di coscienza e l'esame dei bisogni ovunque emergenti, coordinando le diverse espressioni caritative della parrocchia stessa.

L'associazione, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, promuove la pastorale della carità indirizzandosi al singolo, perché ritrovi sé stesso e la sua dignità, ma anche alla sua dimensione di gruppo, di comunità parrocchiale ed universale.

L'Associazione vuole:

- Sensibilizzare la parrocchia nel suo insieme, le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, i gruppi sociali e le altre formazioni di base al dovere della carità e della giustizia, così che l'intera comunità cristiana si caratterizzi come comunità di amore; sensibilizzare altresì l'intera comunità civile, nella quale la parrocchia è inserita, all'impegno per la solidarietà e la giustizia.
- Ricerare le forme di povertà e di bisogno, sia materiale che morale e umano, presenti sul territorio e stimolare la parrocchia a prendere coscienza della loro esistenza e della loro causa, facendosene quest'ultima carico stimolando la comunità civile attraverso adeguati servizi sociali.
- Promuovere la nascita e la formazione di volontari singoli e di gruppi di volontariato, soprattutto in rapporto ai bisogni più scoperti e alle maggiori forme di povertà e di emarginazione; promuovere inoltre la formazione spirituale degli operatori impegnati professionalmente nei servizi sociali.
- Sensibilizzare la parrocchia, unitamente a tutti i suoi organismi, ai problemi del terzo mondo, proponendo iniziative di solidarietà soprattutto verso i paesi più poveri e collaborando con gli organismi di solidarietà internazionale.
- Si adopera in ogni campo della sfera delle attività umane, religioso, culturale, sociale, per la promozione umana, per i valori della vita e della dignità dell'uomo.

Per realizzare le proprie finalità, l'Associazione si impegna a realizzare nel tempo, secondo le proprie forze, le seguenti iniziative:

- 5) Incontri periodici di coscientizzazione e promozione al fine di suscitare e preparare il volontariato.
- 6) La creazione di un centro di assistenza permanente con attività ricreative e di sostegno didattico, scolastico e pedagogico, per i minori che attraversino particolari difficoltà scolastiche, sociali, educative, allo scopo di prevenire situazioni di emarginazione sociale.
- 7) L'assistenza a domicilio di persone o famiglie bisognose secondo le modalità da considerare caso per caso in relazione alle necessità concrete.
- 8) Tutte le altre iniziative che si riterrà di dover intraprendere nel prendere coscienza e nel determinarsi delle situazioni di bisogno non prevedibili al momento della fondazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione nei tempi e nei modi stabiliti da essa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, oppure, per decisione del Presidente in casi particolari in cui vengano a mancare determinati requisiti dei quali non possa esplicitarne la natura perché vincolato dall'obbligo di segretezza o riservatezza in virtù dell'ufficio sacerdotale o in quei casi in cui si verifichino incompatibilità con la natura e i fini dell'Associazione e della Chiesa Cattolica. La decisione di esclusione di un socio per decisione del Presidente deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile senza che le motivazioni di tale esclusione vengano rese note o discusse; l'Assemblea si limita a ratificare una decisione già presa in via definitiva.

L'associato può essere escluso *ipso facto* anche nei seguenti casi:

- per assenza protratta e ingiustificata per più di due anni dalle attività dell'associazione;
- dopo tre assenze ingiustificate all'Assemblea generale dei soci.

La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione, purché non sia un membro del consiglio direttivo; si applicano, infatti, i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante apposito avviso, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera sulla *esclusione degli associati* secondo quanto previsto dallo Statuto;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le *modifiche che riguardano lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti compreso da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*. È membro di diritto il parroco protempore della parrocchia S. Maria Madre della Chiesa in Oste.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge al suo interno il Segretario e l'Economo. Le cariche di Segretario e Economo possono essere, tra loro, cumulabili.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando in modalità disgiunta.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- E' eletto dall'Assemblea dei soci
- Presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo dell'Associazione.
- Ammette nuovi soci su delega del Consiglio direttivo.
- Vigila sul rispetto dello Statuto dell'Associazione.
- Vigila sull'attività dell'Associazione e verifica che il suo operato sia conforme alle finalità ed alle linee pastorali della Diocesi, della Caritas Diocesana e della parrocchia.
- Rappresenta l'Associazione presso gli istituti bancari con la propria firma; in caso di temporanea assenza e/o impossibilità può delegare a svolgere funzioni amministrative, contabili e finanziarie l'Economo o altri di sua fiducia.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o da una persona da lui designata delimitandone funzioni e poteri.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi a tutti gli effetti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* quando nominato dall'Assemblea sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Il Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei soci con lo scopo di avere una storia dell'Associazione.

La figura del Segretario può coincidere con quella dell'Economo.

ART.11

(L'Economo)

L'economo è eletto dal Consiglio. L'Economo:

- ha il compito di tenere un apposito registro di tutti i beni materiali della Caritas Parrocchiale;
- ha il compito di annotare le entrate ed uscite finanziarie e/o economiche;
- è responsabile, tiene e aggiorna i libri contabili;

- ha il compito di preparare il bilancio consuntivo;
- può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione presso gli istituti bancari anche con propria firma;
- può essere temporaneamente delegato dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impossibilità a svolgerne le funzioni amministrative, contabili e finanziarie.

Essendo il responsabile in generale dei beni dell'Associazione, egli dovrà essere una persona di fiducia del Presidente il quale, a sua discrezione, vista la particolarità delle funzioni può decidere di svolgere personalmente tale funzione, lasciando al Consiglio la nomina del Segretario.

ART. 12

(Risorse economiche e Patrimonio)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, religiose, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore, se previsto dalla normativa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi con richiesta scritta da indirizzarsi al Consiglio Direttivo indicandone le motivazioni.

ART. 16

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tali assicurazioni possono essere contratte anche tramite la parrocchia di Oste nei limiti dei luoghi e delle attività svolte in accordo e per conto di essa.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

ART. 20

(Foro competente)

Per ogni controversia legale si dichiara competente il foro di Prato



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1881
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/10/2022 REGISTRATO IL 15/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001881

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 03778680482 ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIAL
ID. TELEMATICO: TZ622L001881000ZH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 03778680482

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ADEGUAMENTO RUNTIS

